



**Procura Generale della Repubblica della
Corte di Cassazione**

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 29 APRILE 2021
delle
SEZIONI UNITE PENALI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

NOTE DI UDIENZA E CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE

Ruolo: n. 1 (n. 35738/2020 R.G.)

Ricorrente: ***** (Avv. Antonino Vallone, del Foro di Trapani)

Ricorre contro: Ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo del 9 luglio 2020.

IL PUBBLICO MINISTERO

avuto riguardo alla richiesta di trattazione orale ex art. 23 d.l. n. 137/2020 del difensore del ricorrente, Avv. Antonino Vallone, al fine di agevolare la speditezza dell'udienza stessa per le ragioni di profilassi sanitaria, deposita le seguenti note di udienza, con le relative conclusioni, in ordine alla questione di diritto posta all'esame di codeste Sezioni Unite.

1. Questione di diritto prospettata ed oggetto del ricorso.

1.1. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite da un'ordinanza della Sezione Sesta penale, n. 8077 dell'1 marzo 2021 (Camera di consiglio del 28 gennaio 2021) e pone il seguente quesito di diritto: *«Se, nel disporre a misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282-ter, cod. proc. pen., il giudice deve necessariamente determinare specificamente i luoghi oggetto del divieto.»*

1.2. La disposizione in oggetto – sotto l'epigrafe *“Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”* - dispone che:

«1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona

offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.»

Essa è stata inserita nel codice di rito dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"), convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38; mentre l'inciso "anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis" è stato aggiunto dall'art. 15, comma 2, della l. 19 luglio 2019, n. 90 ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere").

Si tratta – come appare dalla citazione delle fonti sopra citate – di disciplina processuale di contrasto alla violenza di genere, che difatti ha avuto ampia e principale applicazione nelle ipotesi di *stalking*. Dopo l'innesto di nuove ipotesi di reato sulla violenza di genere, il legislatore ha aggiornato il catalogo delle misure cautelari funzionali ad esse. La Corte ha di recente affermato che la fonte normativa attraverso cui che la misura cautelare in questione è stata introdotta nel sistema, comunque "ne rivela l'esclusivo collegamento ai reati contro la persona". (Sez. 4, Sentenza n. 2147 del 13/01/2021 Cc. (dep. 19/01/2021) Rv. 280482).

1.3. Nella vicenda processuale in esame, la misura cautelare ha riguardato un'ipotesi di maltrattamenti (art. 572 c.p.) commessi da un soggetto ludopatico nei confronti della madre. Il problema di diritto è stabilire se, nell'adozione della misura, il giudice possa prescindere dall'indicazione dei 'luoghi' la cui frequentazione è da inibire all'indagato (perché, a loro volta, abitualmente frequentati dalla vittima) e si possa limitare alla prescrizione di un distanziamento minimo (quantificato) dalla vittima stessa ovunque essa si trovi, senza che ne sia intaccato il principio di tipicità/precisione della cautela imposta ed eccessivamente compresso il valore della libertà personale.

Problema tutt'altro che banale, risultando coinvolti una serie di problemi teorici anche apicali, quali la 'struttura' della misura cautelare; la garanzia dell'indagato e la tutela della vittima; il ragionevole bilanciamento dei valori espressi. Ancora una volta, dunque, sullo sfondo è la gigantomachia tra efficacia e garanzia.

2. La vicenda processuale.

2.1. La ricostruzione della vicenda processuale muove dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 19 giugno 2020 - e la cui richiesta di riesame è stata rigettata dal Tribunale della Libertà di Palermo il 9 luglio 2020 – nei confronti di *****, con cui lo si gravava del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre, *****, persona offesa del reato di cui all'art. 572 c.p.; divieto assistito dalle ulteriori prescrizioni di non comunicare con la predetta e, soprattutto, di mantenere da lei la distanza di almeno 300 metri.

L'ordinanza del Tribunale di Palermo, nel confermare la misura, ha posto in evidenza, quanto alla gravità indiziaria, il solido patrimonio costituito sia dalle dichiarazioni della persona offesa – la quale ha rappresentato di essere stata vittima di vessazioni e violenze da svariati anni, con lesioni, minacce ed umiliazioni reiterate (ancorché non denunciate nel corso degli anni) e processualmente cristallizzate in almeno quattro episodi oggetto di specifica contestazione – che dalla corroborazione di dichiarazioni di testimoni oculari.

Verificata la correttezza della qualificazione giuridica, l'organo del riesame ha poi argomentato in ordine alle esigenze cautelari ed alla tipologia della misura applicata.

Premesso che – come accertato in fase di indagini – le reazioni violente dell'indagato derivavano dalla continue richieste economiche alla madre per foraggiare la dipendenza dal gioco, l'Organo del riesame ha ritenuto adeguata e proporzionata la misura adottata con specifico riferimento al “divieto di avvicinamento all'abitazione della ***** ed alla sua persona, con le distanze individuate dal giudice”, onde evitare che “l'indagato possa avere con lei nuove occasioni di contatto fisico e verbale, propedeutiche alla reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede”; in particolare, il Tribunale ha ritenuto funzionali alla tutela delle esigenze predette le prescrizioni cautelari di “distanza minima di 300 mt ed il divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo”.

L'ordinanza impugnata – a fronte dell'espressa censura difensiva relativa alla genericità della misura - ha nondimeno ritenuto legittimo il provvedimento di cautela adottato in assenza di specificazioni dei luoghi oggetto del divieto. Ciò ha ritenuto sul presupposto che la condotta delittuosa si connotasse per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima, cosicché, diversamente opinando, si sarebbe consentito all'indagato di avvicinare la persona offesa nei luoghi non tassativamente indicati, con frustrazione delle esigenze di tutela della vittima. In sintesi, il rapporto di strettissimo vincolo familiare e le persistenti richieste di denaro “indurrebbero l'indagato ad avvicinare la madre in qualunque luogo, sì da doversi ritenere indispensabile che lo stesso non si avvicini alla donna in qualsiasi luogo abituale e in forma ampia, imponendo allo stesso di mantenere la distanza prescritta in qualunque luogo possa incontrare la madre”.

2.2. Il ricorso per cassazione avanzato nell'interesse del ***** ha innanzitutto contestato la sussistenza di 'autonoma valutazione' da parte del Giudice per le indagini preliminari, nonché la gravità indiziaria e la possibilità di configurare lo stesso reato di maltrattamenti (primo motivo), ma anche la violazione di legge (oltre che la “carenza argomentativa” sul punto) per la mancata indicazione specifica dei luoghi a cui vige il divieto di avvicinamento.

Quanto ai motivi relativi alla gravità indiziaria, essi paiono palesemente inammissibili.

Secondo la requisitoria già presentata da questo Ufficio (Cons. Senatore), la censura, sul punto, è frutto di una indebita rivisitazione degli episodi posti a base del reato, onde configurare solo alcune ipotesi di reato di percosse: ipotesi, tuttavia, confutata nell'ordinanza impugnata, la quale, con piena logicità e senza contraddizione, delinea pianamente il quadro di gravità indiziaria della colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 572 c. p.

Diversa la complessità riscontrabile in tema di esigenze cautelari e di misura adottata.

Sul punto, il ricorso afferma che tale provvedimento “impone una condotta di *non facere* indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione, a questo punto, finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa”.

3. L'ordinanza di rimessione ed i termini del contrasto.

L'ordinanza di rimessione della Sesta Sezione penale concentra pressoché esclusivamente l'attenzione su tale ultimo profilo, rilevando il contrasto – in prevalenza interno alla giurisprudenza della Quinta sezione, ma esteso episodicamente anche a decisioni della stessa sezione Sesta – sul tema della necessità, per il giudice della cautela, di indicare i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa soggetti ad inibitoria. Invero, un orientamento (che parrebbe maggioritario) espresso dalla Suprema Corte ha affermato che “in materia di misure cautelari personali, l'ordinanza che dispone *ex* articolo 282-ter cpp il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi ai quali è inibito l'accesso, *perché solo in questo modo il provvedimento assume una conformazione completa*, che ne consente non solo l'esecuzione, ma anche il controllo che tali prescrizioni siano osservate” (Cass, sez. V, 19.10.2015, nr. 46488; Sez. V, 26 maggio 2015, n. 28225, rv 265297; Sez. 6, 22 gennaio 2015, n. 8333, rv 262456 sez.VI, 18 marzo 2014, n. 14766, rv 261721, ecc.). In breve: solo l'indicazione dei luoghi assicurerebbe il miglior bilanciamento tra tutela della vittima e minor sacrificio della persona sottoposta ad indagine, in uno con la certezza dell'effettivo adempimento delle prescrizioni cautelari e, dunque, della loro eventuale violazione.

Secondo l'altro orientamento, cui ha aderito l'ordinanza impugnata (Cass., Sez. V, 26 marzo 2018, n. 18139, rv. 273173; sez. V, 14 marzo 2016, n. 28677, rv 267371; 8 marzo 2016, n. 30926, rv 267792; sez. VI, 13 settembre 2016, rv n. 267898, ecc.), nelle misure cautelari personali disposte per il reato di atti persecutori, quando la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima, è legittimo il provvedimento che, *ex* art. 282-ter cod. proc. pen., obblighi il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona offesa, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto. (Sez. 5, Sentenza n. 18139/2018 cit.). In sostanza, il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282-ter cod. proc. pen. deve contenere l'indicazione specifica dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa solo quando le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della propria quotidianità di vita; viceversa, il divieto di avvicinamento deve essere riferito

alla stessa persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, quando l'obiettivo della condotta è appunto il contatto con quest'ultima.

Si evidenzia, poi, un orientamento intermedio - essenzialmente espresso da un'unica pronuncia della Sezione Sesta penale, 23 giugno 2015, n. 28666, J.A.K.W.S., non massimata - secondo il quale "l'art. 282-ter c.p.p. consente di modulare il divieto di avvicinamento sia guardando ai luoghi frequentati dalla vittima che prendendo come parametro di riferimento direttamente il soggetto che ha patito l'azione delittuosa, potendo l'iniziativa cautelare essere strutturata imponendo all'indagato di tenersi ad una certa distanza dalla vittima. Non si sarebbe al cospetto "di due misure diverse ma di un'unica misura con contenuto flessibile da declinare a seconda delle esigenze di neutralizzazione del rischio di reiterazione imposte dal caso di specie".

L'ordinanza afferma quindi che non vi sarebbero elementi normativi dirimenti per la scelta tra queste diverse prospettive (ma di questo sarà detto tra un momento) e che dunque, permanendo il contrasto, si impone il rinvio al vertice allargato.

4. Ipotesi ricostruttive e di soluzione.

Il problema giuridico, a prima lettura, parrebbe di limitata portata casistica, involgendo una tipologia di misura cautelare (tra le plurime possibili) essenzialmente calibrata solo su due specifiche ipotesi di reato: quelle contemplate negli artt. 612 bis (principalmente) e 572 (ipotesi in esame) del codice sostanziale.

In realtà, come spesso accade per le marginalità problematiche, esso evoca profili di una certa rilevanza teorica, oltre che pratica: ad esempio, il principio di tipicità della misure cautelari; il problema di precisione e determinatezza della normativa processuale (e non solo sostanziale); il bilanciamento tra la massima efficacia della tutela della vittima ed il minor sacrificio possibile della libertà individuale; l'effettiva verificabilità della violazione della misura ai fini del suo aggravamento o anche della sua revoca.

Insomma, è una questione che consente l'*inspicere* in un territorio teorico assai più vasto.

4.1. Il primo problema a venire in rilievo, al fine di affrontare il contrasto insorto, pare essere quello della tipicità – intesa come sicura ed espressa previsione normativa – della misura cautelare se strutturata direttamente ed esclusivamente sul divieto di avvicinamento alla persona offesa: senza, cioè, indicazione - esaustiva o esemplificata - dei luoghi da costei frequentati.

Tale profilo problematico si pone prioritariamente all'attenzione in ragione dell'ovvia considerazione che, in materia cautelare, il 'tipo' (e la connessa modalità di esecuzione) di ciascuna misura deve essere predeterminato e disciplinato a mezzo di fonte primaria, in ragione dell'incidenza sul valore preminente della libertà personale. Vale insomma – e nella massima intensità - la doppia riserva (di legge e di giurisdizione), che si estende alla modalità di esecuzione della misura. Ciò peraltro presuppone risolto un ulteriore profilo problematico: che, cioè, il 'divieto di avvicinamento alla persona' costituisca una tipologia autonoma di misura e non una semplice modalità esecutiva; sia cioè l'oggetto specifico di un

divieto in cui si risolve la limitazione di libertà per l'indagato e, come tale, un autonomo 'tipo' cautelare, non una semplice modalità esecutiva (di altra misura).

Sotto l'aspetto esegetico, il problema essenziale che il testo dell'art. 282 *ter* c.p.p. sembra prospettare è la sequenza delle disgiunzioni. Come detto, il comma primo stabilisce che: «*Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa **ovvero di mantenere una determinata distanza** da tali luoghi **o dalla persona offesa** (...)»*

L'ordinanza di rimessione afferma che "l'impiego della congiunzione 'o' non appare decisivo né per sostenere che quando il divieto di accertamento riguardi la persona fisica del soggetto tutelato dalla misura possa prescindersi dalla indicazione dei luoghi da questi abitualmente frequentati né per affermare che quella indicazione debba indefettibilmente accompagnare la prescrizione del divieto di avvicinamento".

In effetti, le disgiunzioni presenti nel testo della disposizione non sembrano dirimenti, anche se contribuiscono, da un punto di vista sistematico e logico, a fornire diversi chiarimenti, delineando almeno due possibili alternative interpretative, abbastanza nette.

4.2. La prima ermeneutica è quella di ritenere prospettata, in realtà, un'unica misura, che viene successivamente 'specificata' (sia pure con un costrutto abbastanza ambiguo) attraverso due disgiunzioni ('ovvero'; 'o'): queste ultime non introducono una forma *autonoma* di misura cautelare (un diverso 'tipo'), ma integrano solo diverse e più dettagliate modalità esecutive della prima ed unica misura.

La previsione 'di base' della cautela - che si potrebbe pensare come 'ordinaria' e generale - sarebbe racchiusa nella seguente locuzione: "*Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice **prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa***".

In tale previsione normativa *standard*, i luoghi sono necessariamente *determinati* (dunque, doverosamente e specificamente da enunciare nella misura) e si individuano per l'*abituale* frequenza di essi da parte della persona offesa. Si tratta di previsione tipica della misura, perché declina una puntuale enunciazione dell'ambito spaziale della sua esecuzione, ma soprattutto perché enuncia un criterio per la determinazione di tale spazio, avendo *normalmente* ogni individuo luoghi di frequentazione abituali.

In tale prospettiva, la prima disgiunzione ('ovvero') dovrebbe essere intesa come una specificazione del "non avvicinarsi"; con la locuzione: "*non avvicinarsi ovvero mantenere una certa distanza da tali luoghi*", si verrebbe semanticamente a scandire un 'minimo garantito' di distanziamento, quando la natura del luogo lo consenta (disgiunzione in funzione specificativa).

Sempre nella medesima prospettiva, la seconda disgiunzione - quella che introduce il riferimento alla persona (... **ovvero di mantenere una determinata distanza** da tali luoghi **o dalla persona offesa**) - varrebbe a contemplare la possibilità che, ferma l'individuazione del luogo, il 'distanziamento minimo' venga stabilito non con riferimento al luogo, ma alla persona offesa (all'interno del luogo). Secondo questa opzione interpretativa, la seconda

disgiunzione ('o') è riferita necessariamente al solo termine che la precede (cioè, 'tali luoghi') ed è interamente inclusiva rispetto ad esso. In parole più semplici (e riassumendo l'intero ragionamento): individuato il luogo inibito, il giudice può prescrivere semplicemente all'indagato di 'non avvicinarsi' ad esso; oppure può prescrivere, più specificamente, di rispettare una distanza minima (determinata in x metri) da *tale luogo o dalla persona offesa* che in tale luogo vi si trovi.

Qualche esempio per chiarire. Se la persona offesa, oltre che stare a casa, frequenta solo la chiesa, la misura inibitoria potrà limitarsi al solo divieto di avvicinarsi alla casa ed alla chiesa frequentata. Ma se la casa della offesa è nel medesimo comprensorio in cui ricade la casa dell'indagato (magari con servizi condominiali comuni, quali piscina, impianti sportivi, ecc.), il generico divieto di 'non avvicinarsi' non è più esaustivo ed occorre specificare un distanziamento minimo. Permanendo l'intraneità di entrambi (indagato e parte offesa) nel medesimo luogo (ciò che vale anche, in ipotesi, se l'indagato frequenta la stessa chiesa della p.o.), l'alternativa logica unica è quella di prescrivere "di mantenere una determinata distanza" (all'interno del luogo specificato, comprensorio comune di abitazione o chiesa comune che sia). Su questo esempio si tornerà tuttavia tra breve.

4.3. Accanto a quella sopra esposta, può tuttavia essere offerta altra ermeneutica, egualmente fedele al testo, ma fondata su una diversa funzione dei suoi disgiuntivi.

Infatti, ciascuna espressione introdotta da essi ('ovvero'; 'o') può essere interpretata come la previsione di un'autonoma forma di misura cautelare. Non vi sarebbe *una sola* misura (con le sue ulteriori specificazioni), ma la rassegna di tre misure diverse, enunciate con una disgiunzione esclusiva (quanto a valore logico).

Così, una prima forma di misura cautelare sarebbe il divieto di avvicinamento al luogo abitualmente frequentato dalla p.o. (*"Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa"*).

Accanto a questa, vi sarebbe l'altra - del tutto autonoma: 'ovvero' – dell'obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi. In comune con la prima misura, questa seconda avrebbe solo la specificazione di un luogo.

Infine, vi sarebbe una cautela del tutto autonoma, a sua volta, dalle precedenti - perché prescinde totalmente da luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa – e che si calibra esclusivamente sulla distanza con la parte offesa.

In tal caso, la seconda disgiunzione (*"... di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa (...)"*) non è riferita al solo termine che la precede (cioè, 'tali luoghi'), ma necessariamente all'oggetto del divieto (*"mantenere una determinata distanza"*).

Detto più semplicemente: il divieto (mantenere una determinata distanza) può avere il proprio referente di significato o in un luogo oppure in una persona.

4.4. Tale ultima interpretazione del testo normativo pare pienamente plausibile ed autorizzata sia dai suoi componenti semantici, che dalla loro combinazione sistematica.

Ciò consente di affermare che la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona e distanziamento minimo quale che sia il luogo in cui essa si trovi è tipica, in quanto prevista da una disposizione normativa secondo un'interpretazione del tutto plausibile.

Le critiche a tale ammissibilità, nondimeno, si appuntano sul gradiente di determinatezza/precisione che tale misura, benché tipica, può in concreto esibire.

Si potrebbe cioè affermare che l'interpretazione che la sorregge, per quanto fondata su di una previsione tipica, risulterebbe recessiva rispetto all'altra in ragione della minore determinatezza conseguibile: un *topos* mobile – quale sarebbe la persona offesa che si sposta – limita molto di più la libertà dell'indagato ed, al contempo, offre minori certezze circa l'effettiva obbedienza del divieto. Meno garantista, ma, paradossalmente, anche meno certa quanto ad osservanza.

Il problema nasce soprattutto dal rilievo che - dopo l'introduzione, ad opera della l. n. 69/2019, del reato previsto dall'art. 387-bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) – l'esigenza di tipicità e determinatezza della misura è incrementata. Infatti, a seguito della introduzione della nuova fattispecie delittuosa, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi viola gli obblighi delle misure indicate negli artt. 282-bis c.p.p. e 282-ter c.p.p., occorrerà non trascurare il diritto della persona attinta dalla misura di avere ben specificati i limiti della propria libertà di movimento e la portata delle prescrizioni impostegli, al fine di non incorrere nell'ulteriore reato.

Le osservazioni che precedono non sembrano tuttavia decisive in senso contrario alla plausibilità dell'ermeneutica da ultimo esposta.

Allorquando si impone il divieto di avvicinamento oltre un limite di distanza rispetto ad un soggetto, la determinatezza della prescrizione può apprezzarsi, proprio per la tipologia della misura, solo in ipotesi di effettiva violazione della stessa. Ed è altrettanto scontato che un distanziamento inferiore rispetto a quello prescritto che sia del tutto casuale, ignorato e certamente non voluto da parte del soggetto gravato dalla misura non costituisca violazione della cautela e, dunque, presupposto per il suo aggravamento, né, tantomeno, per l'ipotesi di reato nascente dalla violazione.

Si tratta, in breve, di profili fattuali, che non incidono sulla tipicità e determinatezza della fattispecie cautelare. Essi attengono piuttosto all'effettiva esecuzione della misura e vengono in rilievo solo in presenza di un discernimento di condotte violative della misura stessa: cioè, nel momento della sua patologia. Ma l'affermazione secondo cui *ex ante* essa sarebbe indeterminata non pare cogliere nel segno, se si muove dalla corretta considerazione, per un verso, che la misura è realizzata attraverso una condotta di astensione (*noli me tangere*) e, per altro verso, che l'elemento soggettivo deve comunque assistere le condotte di sua eventuale violazione, il cui accertamento pertiene all'accertamento giudiziale successivo.

4.5. A fronte di queste ragionevoli rassicurazioni in ordine ai problemi di determinatezza e precisione, la misura riferita al distanziamento rispetto alla persona offesa (e non al luogo)

realizza con maggiore incisività ed efficacia la tutela della vittima del reato: quasi sempre di genere, quasi sempre particolarmente odioso.

La previsione del non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati consente di intercettare ed inibire tutte quelle condotte 'di contatto' – ricercate dall'indagato – che, proprio perché realizzabili al di fuori da un luogo predeterminato, rischierebbero di eludere un divieto esclusivamente tarato su di una predeterminazione geografica.

D'altra parte, allorquando si afferma che una misura che si fonda sull'obbligo di distanziamento dalla persona offesa rischia di comprimere la libertà di movimento dell'indagato – essendo i suoi possibili spostamenti condizionati da quelli preventivi della p.o. – si dimentica che appare assai più intensa la reciproca. Se non fosse possibile, a prescindere dal luogo abitualmente frequentato, imporre un divieto di avvicinamento alla persona offesa, la libertà di movimento di quest'ultima risulterebbe soggetta a forti limitazioni, secondo una prognosi assai attendibile di reiterazione tipica dei reati in questione. Risulterebbe del tutto irragionevole, dal punto di vista sistematico, che la persona offesa, tutelata, ad esempio, rispetto al luogo della propria abitazione e del proprio lavoro, non o potesse essere nelle immediate adiacenze delle stesse o nei tragitti abituale che collega tali luoghi. Il concetto trova perfetta espressione in una pregnante statuizione di codesto Supremo Collegio, la quale, condivisibilmente, ha ribadito come il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282-ter cod. proc. pen. riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprima una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali, così presidiando la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa che non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili (Cass., sez. V, 26 marzo 2013, n. 19552, D.R. Rv. 255512).

Non minori incongruenze – fino al confine di una manifesta irragionevolezza – si avrebbero poi nell'ipotesi in cui il 'luogo da inibire' fosse identico per agente e vittima. Ad esempio, gli atti persecutori sul luogo di lavoro quando questo è comune, possono tutelarsi solo attraverso un obbligo diretto di distanziamento rispetto alla persona offesa. Sotto tale profilo, la misura in questione non potrebbe costituire specificazione di quella più generale di un distanziamento dai luoghi, secondo l'esempio più sopra fatto: il luogo non è *in sé* inibito, quanto invece lo è il contatto.

4.6. Riassumendo gli argomenti, si può affermare che la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa: a) è una misura cautelare tipica, in quanto espressamente prevista dalla disposizione in questione; b) risponde ai requisiti di determinatezza di previsione normativa e di precisione nelle possibili modalità esecutive; c) non contraddice il principio di proporzionalità nella compressione delle libertà fondamentali dell'indagato, né espone quest'ultimo ad un utilizzo strumentale (eventualmente vendicativo) da parte della persona offesa; d) in punto di giustificazione assiologica, realizza con la migliore efficacia possibile la tutela temporanea della vittima del reato; e) rappresenta

anzi, in talune tipologie di condotte criminose, l'unica cautela applicabile in assenza di più intense compressioni della libertà personale dell'indagato (es. misure custodiali o divieti di soggiorno ecc.).

Ciò non significa, tuttavia, che la misura in questione possa essere indebitamente espansa: utilizzata cioè quale comoda scorciatoia per intensificare la finalità specialpreventiva. Il criterio applicativo dovrebbe comunque essere quello della residualità. Non è tanto il criterio adottato dalla giurisprudenza di questo filone, vale a dire allorquando "l'obiettivo della condotta è appunto il contatto" con la persona offesa. Nei delitti in questione – specie negli atti persecutori – l'obiettivo è *sempre* costituito dal contatto (violento o persecutorio o minaccioso, ecc.) con la vittima: non a caso hanno natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo. Ciò significa che il distanziamento, se per un verso dovrà tutelare i beni fondamentali della persona offesa (vale a dire, oltre la sua incolumità fisica e psichica, la sua normale libertà di circolazione), non dovrà comunque implicare, in forza del criterio di proporzionalità, il sacrificio di diritti essenziali che pertengono alla personalità dell'indagato la cui privazione non risulterebbe necessariamente funzionale alla effettiva tutela della persona offesa. Di talché, la 'misura' del distanziamento – allorché esso si palesa indispensabile - dovrà non soltanto essere specificatamente predeterminata nel provvedimento di cautela, ma costituirà l'esito argomentato di un attento bilanciamento tra le predette esigenze.

Pertanto, saranno le modalità della condotta a plasmare il tipo di cautela. Proprio perché connotata da reiterazione, il giudice della misura (e, prima, il p.m. richiedente) potrà effettuare una prognosi attendibile in punto di reiterazione e graduare il 'tipo' di misura in relazione ad essa, fornendone la necessaria e concreta motivazione.

5. Conclusioni.

In conclusione, occorre fornire risposta negativa al quesito formulato nell'ordinanza di rimessione e, dunque, formulare il principio di diritto nei termini che seguono: *«Nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282-ter, cod. proc. pen., il giudice non deve necessariamente specificare i luoghi oggetto del divieto, ma può prescrivere all'indagato un divieto di avvicinamento esclusivamente rispetto alla persona offesa, quale che sia il luogo in cui essa si trovi, a condizione che il distanziamento prescritto sia con precisione determinato e quantificato, oltre che ovviamente proporzionato rispetto alle specifiche esigenze richieste dalla cautela nell'ipotesi considerata.»*

Le argomentazioni inerenti gli ulteriori motivi di ricorso e le conclusioni finali sullo stesso saranno prospettate attraverso la discussione orale ed in essa rassegnate. Roma, 21 aprile 2021

L'Avvocato Generale
Piero Gaeta

